

STATUTO

OLTRE IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUI TERME AL VIA CARLO
MARX 16

Numero REA: AL - 230081

Codice fiscale: 02141990065

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep. 59029/15876

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

"OLTRE IL GIARDINO Cooperativa Sociale - ONLUS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione e sede

E' corrente nel Comune di Acqui Terme la società cooperativa denominata "OLTRE IL GIARDINO Cooperativa Sociale - ONLUS" ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, che non siano sedi secondarie.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e' riservata alla competenza dell'assemblea.

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate gestendo in forma associata l'azienda al fine di offrire continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile. La Cooperativa comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, qualora l'Organo Amministrativo ne ravvisi la necessità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e nel rispetto del principio della parità del trattamento nei rapporti mutualistici sancito dall'articolo 2516 c.c.

Art. 4 Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) progettare, organizzare, gestire centri ricreativi, culturali, turistico-alberghieri commerciali, agricoli, industriali di artigianato e di servizi, necessari all'inserimento sia sociale che lavorativo di soggetti di ogni età e di ogni strato sociale con particolare attenzione agli invalidi ed handicappati fisici, psichici e sensoriali, nonché a tutti coloro le cui caratteristiche rientrano nell'art.4/1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modifiche;

2) assumere, gestire, organizzare e svolgere lavori, attività e servizi anche di consulenza conformi alle esigenze di inserimento lavorativo di cui sopra sia in proprio che per conto terzi;

3) utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali, locali propri o di terzi messi a disposizione sotto qualsiasi forma;

4) partecipare a gare d'appalto, licitazioni, trattative ed altro, sia pubbliche che private finalizzate all'inserimento lavorativo di cui sopra;

5) svolgere, proporre e seguire qualunque altra attività connessa, affine, conseguente o integrante a quelle sopra citate, nonché compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione di scopi sociali, quali fra l'altro a titolo esemplificativo:

I) gestire attività lavorative di formazione e corsi per soggetti svantaggiati e non, in ambienti quali ristoranti, bar, laboratori artigianali, case di riposo ed altro per l'organizzazione di stages e convegni, lavori di copisteria, traduzioni, corsi di lingue, servizi mensa, trasporti ed altro;

II) partecipare ad enti, associazioni, consorzi e società che svolgano attività collegate al movimento cooperativo;

III) la cooperativa, inoltre, al fine di assolvere alle funzioni sociali proprie della cooperazione e nell'intento di rendere meno onerosi i servizi svolti, potrà estendere la propria attività ed i propri servizi anche a favore di terzi non soci, operando tuttavia per favorirne l'iscrizione come soci effettivi nel più breve tempo possibile.

Tutti gli scopi e gli oggetti sociali precedentemente citati vengono vincolati al rispetto delle norme previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue modifiche, in particolare a quelle previste dall'art. 1 comma 1 lettera b).

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; ed in particolare dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea.

In particolare si richiamano le risultanze del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precisando che lo svolgimento dell'attività finanziaria e di acquisto di partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società è consentito per quanto strettamente strumentale o connesso alle attività previste dall'oggetto sociale essendo comunque esclusa ogni forma di raccolta di risparmio, nonché di collocamento e distribuzione di valori mobiliari, in qualunque forma venga effettuata, nei confronti del pubblico; con esclusione comunque di ogni attività che comporti l'iscrizione in appositi elenchi o albi professionali.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 Soci operatori

Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato un'esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che siano interessati allo scopo sociale e possano collaborare, mediante la propria attività lavorativa o professionale, al raggiungimento dello stesso.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono inoltre ammessi soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, in misura non superiore alla meta' del numero complessivo dei soci. Agli stessi saranno applicate le

norme previste dall'articolo 2 della legge 381/91.

Possono anche essere soci le persone fisiche esercenti attività di assistenza e di consulenza.

Possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci.

I soci volontari devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 3 del presente Statuto e con l'apposito regolamento;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) a partecipare all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) a contribuire alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

I soci sono obbligati fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) al versamento della quota sottoscritta, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo;
- c) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- d) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- e) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo Amministrativo in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio e' diverso da persona fisica.

Art. 10 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

1. in conseguenza del divieto di cessione della quota sociale da lui posseduta;
2. per avere perduto i requisiti per l'ammissione;
3. perchè non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
4. perchè il rapporto di lavoro, subordinato autonomo o di altra natura, e' cessato per qualsiasi motivo;
5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. La comunicazione della delibera, se non consegnata a mano al socio, deve essere spedita a mezzo di raccomandata.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'Organo Amministrativo con cui si constataano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 11 Esclusione

L'esclusione e' pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;

4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: (per mutuo consenso; per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore; per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; per mancato superamento del periodo di prova; a seguito di provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo);

5. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6. si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8. senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte e previa intimazione ex art.2531 c.c. o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

10. che svolga o enti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

La comunicazione della delibera di esclusione non consegnata a mano al socio, deve essere spedita a mezzo di raccomandata. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Organo Amministrativo può deliberare di non escludere i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 12 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a

pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un delegato alla riscossione.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, punti 7-8-9-10-11, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 16 Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta).

Art. 18 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla destinazione del ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, delle disposizioni del presente statuto e dall'eventuale regolamento.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio stesso.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio come segue:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri nonchè sui

voti spettanti secondo i conferimenti;

3) procede alla nomina dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione;

4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 30 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 32 Amministrazione

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di

amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 39 Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata

accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Alessandria.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs.n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Il lodo non e' impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza

dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto e di dividendi eventualmente maturati;
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 44 Distribuzione delle riserve

E' vietata la distribuzione ai soci delle riserve durante la vita sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 904/1977.

Art. 45 Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 46 Requisiti mutualistici

Sono inderogabili e devono essere in fatto osservate le seguenti clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente:

1. divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
4. obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, in caso di scioglimento della cooperativa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.
Alessandria, 13 ottobre 2006
Maria Rita Balbo
Marinella Barisone
Gervasi Anna Maria
Olmi Stefania
Friddura Giuseppe
Romano Daniel
Maria Teresa Rina Camera
Mauro Danielli
Daniela Tornato
Sergio Finesso (impronta del sigillo)

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Alessandria
in data 27 ottobre 2006.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma
3, del D.P.R. n. 445/2000.